



REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 343/2025 Prot. n. 91378 del 27/02/2025

Entrata in vigore: 27 febbraio 2025

Articolo 1 - Autonomia universitaria	3
Articolo 2 - Definizioni	5
CAPO I – TITOLI DI STUDIO	6
Articolo 3 - Titoli.....	6
Articolo 4 - Corsi di laurea	7
Articolo 5 - Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico	7
Articolo 6 - Corsi di specializzazione.....	8
Articolo 7 - Dottorato di ricerca	8
Articolo 8 - Master, Corsi di perfezionamento e corsi di formazione	8
Articolo 9 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi	9
Articolo 10 - Percorsi formativi e abilitanti per insegnanti	10
Articolo 11 - Rilascio di titoli congiunti/doppi	10
Articolo 12 - Corsi universitari con modalità didattica diversa dalla convenzionale	10
Articolo 13 - Didattica in presenza, multimediale e a distanza.....	11
Articolo 14 - Classi di corsi di studio	11
CAPO II - STRUTTURE DIDATTICHE.....	11
Articolo 15 - Strutture didattiche.....	11
Articolo 16 - Dipartimenti	12
Articolo 17 - Facoltà o Scuole	12
Articolo 18 - Consiglio di corso di studio	12
Articolo 19 - Consiglio unico di corsi di studio	13

Articolo 20 - Commissioni paritetiche Docenti-Studenti (CPDS).....	13
Articolo 21 - Comitato di indirizzo	14
CAPO III - ATTIVITÀ DIDATTICA	14
Articolo 22 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio	14
Articolo 23 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio.....	15
Articolo 24 - Programmazione didattica	15
Articolo 25 - Insegnamenti	16
Articolo 26 - Insegnamenti suddivisi in più canali	18
Articolo 27 - Mutuazioni	18
Articolo 28 - Svolgimento delle attività formative	19
Articolo 29 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea	19
Articolo 30 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico..	20
Articolo 31 - Regolamento didattico dei corsi di studio e Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS).....	21
Articolo 32 – Percorso di formazione	22
Articolo 33 – Regolamento di Dipartimento.....	23
Articolo 34 - Crediti formativi universitari.....	23
Articolo 35 - Riconoscimento delle attività formative	23
Articolo 36 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative	24
Articolo 37 - Curriculum	26
Articolo 38 - Anno accademico e Calendario didattico	26
CAPO IV – STUDENTESSE E STUDENTI	27
Articolo 39 - Tempo pieno e tempo parziale	27
Articolo 39 bis – Contemporanea iscrizione a due diversi corsi di studio	27
Articolo 40 - Iscrizione a corsi singoli.....	29
Articolo 41 - Prove di valutazione del profitto	29
Articolo 42 - Commissioni d’esame o valutazioni finali di profitto.....	30
Articolo 43 - Prova finale di laurea, di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	30

Articolo 44 - Commissioni della prova finale di laurea, di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	31
Articolo 45 - Calendario degli esami di profitto e della prova finale.....	32
Articolo 46 - Corsi speciali e recuperi lezioni.....	32
Articolo 47 - Orientamento e tutorato	33
Articolo 48 - Percorsi di Inserimento lavorativo (PIL).....	33
Articolo 49 - Mobilità studentesca internazionale e riconoscimento di studi compiuti all'estero.....	34
Articolo 50 - Tasse e contributi	34
Articolo 51 - Comportamento comunità universitaria.....	34
CAPO V - ATTIVITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI	35
Articolo 52 - Compiti e doveri didattici	35
Articolo 53 – Formazione dei docenti	36
CAPO VI - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ.....	36
Articolo 54 - Sistema di Assicurazione della qualità	36
Articolo 55 - Vigilanza sull'attività didattica	37
CAPO VII – MICROCREDENZIALI E OPEN BADGE	37
Articolo 56 – Rilascio di microcredenziali e open badge	37
CAPO VIII - NORME TRANSITORIE FINALI	37
Articolo 57 - Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.....	37
Articolo 58 - Approvazione ed emanazione del Regolamento didattico di Ateneo	37
ALLEGATO A - STRUTTURE DIDATTICHE.....	38
ALLEGATO B - CORSI DI STUDIO	39
ALLEGATO C - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE	42

Articolo 1 - Autonomia universitaria

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie:
 - a) gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea e di laurea magistrale, attivabili dall'Università degli Studi di Ferrara;

- b) le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e continua, stabilendo altresì le norme generali alle quali le strutture didattiche dell'Ateneo devono attenersi nei rispettivi Regolamenti anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. L'Università degli Studi di Ferrara istituisce, altresì ai sensi della normativa vigente, disciplinandoli con apposito regolamento, oltre ai corsi di studio di cui al comma 1:
 - a. corsi di specializzazione;
 - b. corsi di dottorato di ricerca;
 - c. master universitari di primo e secondo livello
 3. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea e di laurea magistrale attivabili dall'Università, definiti su proposta dei competenti organi ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto del Regolamento di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, sono stabiliti all'art. 22 e seguenti del presente Regolamento.
 4. I Regolamenti dei Dipartimenti determinano, in conformità alle norme di legge e ai sensi dello Statuto, le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza di ciascun Dipartimento. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca di settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca e organizza le attività didattiche proponendo l'istituzione al suo interno di Corsi di studio, ovvero cooperando con altri Dipartimenti per realizzare Corsi di studio interdipartimentali, mettendo a disposizione anche a tale fine le proprie risorse. In raccordo con lo IUSS-Ferrara 1391, concorre all'istituzione dei Dottorati di Ricerca relativi ai propri settori scientifico-disciplinari, promuove e cura inoltre iniziative didattiche, master e corsi di formazione e perfezionamento post lauream e propone l'istituzione di scuole di specializzazione.
 5. I Regolamenti delle singole Facoltà e Scuole, approvati con le modalità stabilite dallo Statuto di Ateneo, ne determinano le modalità di funzionamento istituendo una struttura tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare e preordinate alla razionale, economica ed efficiente organizzazione dell'offerta didattica dell'Università.
 6. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico sono predisposti ai sensi del successivo art. 31.
 7. I Regolamenti delle scuole di specializzazione area sanitarie e altre aree sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi, e ai sensi dello Statuto.
 8. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca costituiscono materia di un apposito Regolamento deliberato ai sensi dello Statuto di Ateneo.
 9. Il Regolamento dei Master è disposto ed emanato nel rispetto della vigente normativa e ai sensi dello Statuto.

10. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Ateneo e quelle relative alle carriere delle studentesse e degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dall'apposito Regolamento, predisposto in accordo con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare di Ateneo.
11. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità e trasparenza dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia di didattica.
12. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti sono espressi dalle commissioni paritetiche docenti e studenti costituite ai sensi dello Statuto di Ateneo.

Articolo 2 - Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende:

- per regolamento generale sull'autonomia, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche;
- per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico;
- per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e master di primo e secondo livello rilasciati al termine dei corrispondenti percorsi di studio;
- per decreti ministeriali i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- per classe di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/04;
- per settori scientifico-disciplinari i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito da appositi Decreti ministeriali;
- per credito formativo universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;

- per ordinamento didattico di un corso di studio (RAD), l'insieme delle norme che regolano il percorso formativo del corso di studio, come specificato al capo III del presente Regolamento;
- per regolamento didattico del corso di studio, il documento che specifica tutti gli aspetti organizzativi e di funzionamento del corso, incluso nella scheda SUA-CdS;
- per percorso di formazione, il documento annuale che, in conformità al Regolamento didattico del corso di studio, veicola le informazioni relative all'offerta formativa di un Corso di Studio relativamente a ciascun anno accademico, ivi incluse la didattica erogata e programmata;
- per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- per Regolamento di Dipartimento il documento che disciplina la didattica, la ricerca, la terza missione e gli aspetti organizzativi del Dipartimento;
- per Ateneo o Università, l'Università degli Studi di Ferrara;
- per componente studentesca, le studentesse e gli studenti dell'Università degli Studi di Ferrara.

CAPO I – TITOLI DI STUDIO

Articolo 3 - Titoli

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:
 - laurea (L);
 - laurea magistrale (LM);
 - diploma di specializzazione (DS);
 - il dottorato di ricerca (DR).
2. L'Università rilascia altresì i titoli di master universitario di primo e di secondo livello.
3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, o altri enti autorizzati. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato da apposite convenzioni stipulate con gli atenei interessati come indicato all'articolo 10 del presente Regolamento.

4. Ai sensi della normativa vigente l'Università rilascia a tutti coloro che conseguono un titolo gratuitamente, automaticamente e in formato digitale una relazione informativa (supplemento al diploma), redatta in lingua italiana e inglese, contenente informazioni circa il curriculum seguito dalla studentessa e dallo studente per conseguire il titolo, conforme al modello adottato a livello nazionale.

Articolo 4 - Corsi di laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
2. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. I corsi di laurea abilitanti all'esercizio di professioni, nonché i corsi di laurea a orientamento professionale, hanno l'obbligo di fornire conoscenze e competenze immediatamente applicabili in ambito professionale.
3. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento di chi si laurea nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'art. 11 comma 4 del DM 270/04.
4. Tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi, così come definiti dagli specifici ordinamenti didattici, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi.
5. Per conseguire la laurea è necessario aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
6. La durata normale del corso di laurea è di tre anni.

Articolo 5 - Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale, con attribuzione della qualifica accademica di dottore magistrale. Tale qualifica magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica.
2. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. I corsi di laurea magistrale abilitanti all'esercizio di professioni hanno l'obbligo di fornire conoscenze e competenze immediatamente applicabili in ambito professionale.

3. Per conseguire la laurea magistrale è necessario aver acquisito i 120 crediti previsti dallo specifico Ordinamento.
4. La durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni. Per il conseguimento della Laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dalla studentessa o dallo studente sotto la guida di un relatore.
5. Per conseguire la laurea magistrale a ciclo unico, è necessario aver acquisito i 300 o 360 crediti previsti dallo specifico Ordinamento.
6. La durata normale del corso di laurea magistrale a ciclo unico può essere di 5 o 6 anni.

Articolo 6 - Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine dei corsi di specializzazione indicati nell'Allegato C) al presente Regolamento.
2. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
3. Per conseguire il diploma di specializzazione è necessario aver acquisito un numero di crediti paria quello riportato nei Decreti ministeriali, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.
4. Le attività formative previste nel corso di specializzazione sono disciplinate in un apposito Regolamento.

Articolo 7 - Dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo, indicati nell'Allegato D) al presente Regolamento, sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca, compete la qualifica accademica di dottore di ricerca (PhD).
2. Le attività formative previste nel corso di dottorato di ricerca sono disciplinate in un apposito regolamento.

Articolo 8 - Master, Corsi di perfezionamento e corsi di formazione

1. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 4/99 L'Università attiva corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali rilascia il titolo di master universitario di primo e di secondo livello.
2. Per accedere ai master di primo livello è necessario aver conseguito la laurea. Per accedere ai master di secondo livello è necessario aver conseguito la laurea magistrale, oppure la laurea specialistica ex D.M. 509/1999. La laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all'applicazione del D.M. 509/1999 è titolo di ammissione ai master sia di primo che

di secondo livello, così come il titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

3. Per conseguire il master è necessario aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, un anno.
4. L'Università promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, corsi di perfezionamento di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 all'art. 6 comma 2 lettera c della legge 19 novembre 1990, n. 341, e corsi di formazione universitaria di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (aggiornamento professionale). I suddetti corsi prevedono non più di 60 crediti.
5. Le attività formative nel presente articolo sono disciplinate da un apposito Regolamento.
6. L'offerta didattica dei corsi di master universitario deve rispondere a domande formative di cui, in base a rilevazione condotta dall'Ateneo, è stato possibile individuare l'esistenza reale. A tale scopo l'impostazione degli ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata a esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
7. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di master interuniversitari di primo e di secondo livello.
8. I corsi di master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti non universitari, pubblici o privati.

Articolo 9 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Università prevede, nell'ambito della formazione finalizzata e dei servizi didattici integrativi, varie tipologie di corsi, così come esplicitati nell'art. 6 della Legge 341/90.
2. Le strutture didattiche competenti, di cui al capo II del presente regolamento, possono, anche in collaborazione con Enti esterni, proporre l'istituzione di corsi di:
 - preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - preparazione ai concorsi pubblici;
 - formazione professionale;
 - formazione continua;
 - aggiornamento e perfezionamento professionale;
 - preparazione e aggiornamento culturale degli adulti.
3. Nell'ambito della formazione e dei servizi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le singole strutture didattiche organizzano le attività formative, prevedendo la partecipazione di studenti, docenti, ricercatori ed eventualmente personale esterno all'Ateneo. In tale ambito, gli studenti possono partecipare in qualità di tutor.
4. Per queste attività l'Università può stipulare convenzioni e intese, previa approvazione del piano finanziario di cui al comma seguente.

5. Il piano finanziario deve prevedere sia la copertura delle spese generali che degli emolumenti da corrispondere ai docenti e al personale tecnico-amministrativo impegnato nell'attività integrativa.
6. Previa proposta da parte del Consiglio della struttura didattica competente, la proposta formativa e il piano finanziario sono deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

Articolo 10 - Percorsi formativi e abilitanti per insegnanti

1. Nell'ambito del riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione, l'Università può istituire, anche in collaborazione con altre Università, percorsi formativi e abilitanti per insegnanti, ai sensi della normativa vigente, in un'ottica di valorizzazione sociale e culturale della professione e ferma restando l'applicazione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti.
2. Le attività formative previste sono disciplinate dalla normativa vigente e/o regolamentare specifica di Ateneo.

Articolo 11 - Rilascio di titoli congiunti/doppi

1. L'Università può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni, ai sensi della normativa vigente.
2. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi, le risorse di docenza e strutturali concordati dalle Università convenzionate per il titolo congiunto nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento didattico del corso di studio e dei requisiti necessari all'attivazione del corso stesso.
3. Nella convenzione devono essere indicate le modalità con cui si procede agli adempimenti amministrativi e agli aspetti legati alla gestione delle carriere degli studenti.
4. Nel caso di titolo doppio/congiunto con Atenei stranieri, le verifiche di profitto e della prova finale devono essere documentate da un voto o da una valutazione. A tal fine la convenzione deve prevedere un sistema di conversione dei voti e delle eventuali valutazioni oltre ai criteri per il riconoscimento dei crediti e al monitoraggio degli stessi.
5. La convenzione prevede il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione delle Università convenzionate, o di un doppio titolo (due pergamene).

Articolo 12 - Corsi universitari con modalità didattica diversa dalla convenzionale

1. L'Università può prevedere, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie informatiche e telematiche di formazione a distanza e su proposta dei Dipartimenti, l'istituzione e l'attivazione di corsi universitari con modalità didattica diversa dalla convenzionale, in base alla normativa vigente.

Articolo 13 - Didattica in presenza, multimediale e a distanza

1. Nell'organizzare la propria offerta formativa, l'Università favorisce il ricorso a forme di didattica innovativa, sia al fine di migliorare la regolarità dei percorsi formativi, sia per migliorare e ampliare l'offerta di formazione permanente e ricorrente, sia per offrire una formazione culturale universitaria ad ampie fasce della società.
2. L'Università promuove l'innovazione dei processi di insegnamento, apprendimento e divulgazione scientifica mediante il ricorso a forme di didattica multimediale e di didattica a distanza, realizzate anche in maniera autonoma, ovvero in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati, con progetti specifici e partecipando a iniziative di carattere sia nazionale che internazionale.
3. Ferme restando le definizioni relative alle tipologie di corsi di studio previste dalla normativa vigente e basate sulla percentuale di attività didattica erogata con modalità telematica, per ciascun insegnamento le forme di erogazione della didattica adottate, anche combinando le diverse tipologie nello stesso modulo o insegnamento, possono essere:
 - in presenza, anche con l'ausilio di sistemi multimediali;
 - a distanza, in modalità sincrona o asincrona, con l'utilizzo di sistemi telematici.
4. L'Università promuove, in relazione alle esigenze dei propri corsi di studio, la realizzazione di spazi di apprendimento — aule e laboratori — innovativi e dotati di tecnologie didattiche all'avanguardia che favoriscano forme di insegnamento e apprendimento partecipati e interattivi.

Articolo 14 - Classi di corsi di studio

1. L'Università può prevedere l'attivazione di più corsi di studio appartenenti alla medesima classe, aventi identico valore legale. Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti. Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti.
2. Le classi vengono definite da appositi decreti ministeriali in cui sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli.
3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea o laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'Università può istituire il corso di studi come appartenente ad ambedue le classi, ferma restando la necessità che ciascuno studente indichi, al momento dell'immatricolazione, la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione all'ultimo anno di corso.

CAPO II - STRUTTURE DIDATTICHE

Articolo 15 - Strutture didattiche

1. L'Ateneo può attivare le seguenti strutture didattiche:
 - Dipartimenti;
 - Scuole;
 - Facoltà.
2. Sono organi collegiali di supporto alle strutture didattiche:
 - i Consigli di corso di studio;
 - i Consigli unici di corso di studio;
 - le Commissioni paritetiche Docenti-Studenti;
 - i Comitati di indirizzo.
3. Ogni struttura didattica è retta da un consiglio la cui composizione è regolata dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e da propri regolamenti.

Articolo 16 - Dipartimenti

1. L'Università, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, è articolata nei Dipartimenti indicati nell'allegato A) al presente Regolamento.
2. Nella banca dati ministeriale dell'offerta formativa – sezione RAD – è indicata l'afferenza dei corsi di studio di primo, secondo livello e a ciclo unico a uno dei suddetti dipartimenti.

Articolo 17 - Facoltà o Scuole

1. L'Università può attivare, ai sensi dello Statuto, Facoltà o Scuole, indicate negli allegati A) e C) al presente Regolamento, quali strutture di raccordo tra più Dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare e preordinate alla razionale, economica ed efficiente organizzazione dell'offerta didattica dell'Università.
2. Ove alle funzioni didattiche si affianchino quelle assistenziali e sanitarie, nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le Facoltà o Scuole assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concordati con la Regione di competenza, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti convenzionati da quelle di insegnamento e di ricerca.

Articolo 18 - Consiglio di corso di studio

1. I Consigli di corso di studio sono organi collegiali di supporto delle strutture didattiche.
2. Fermo restando quanto previsto dallo Statuto e dagli specifici Regolamenti dei Dipartimenti e dei Consigli dei corsi di studio, le competenze attribuite ai Consigli di corso di studio comprendono:
 - le proposte relative ai Regolamenti del corso di studio;
 - i pronunciamenti definitivi, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, in materia di:
 - equipollenza di titoli accademici conseguiti all'estero in base ad accordi culturali;
 - riconoscimenti di titoli accademici o studi esteri in assenza di accordi culturali;

- immatricolazione studenti con titolo di studi medi conseguiti all'estero;
 - riconoscimento dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro Ateneo per trasferimento o da altro corso di studio dell'Università di Ferrara.
3. Il Consiglio di corso di studio può nominare una commissione per le pratiche studenti cui delegare l'analisi delle istanze presentate dagli studenti.
 4. Il Consiglio di corso di studio ha funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Dipartimento nelle seguenti materie:
 - modifica di corsi di studio;
 - coordinamento dei curricula progettati;
 - organizzazione e coordinamento delle attività didattiche e formative di ogni tipo;
 - attività di tutorato.

Articolo 19 - Consiglio unico di corsi di studio

1. I Consigli di Dipartimento, coordinatamente fra loro in caso di corsi di studio interdipartimentali, o singolarmente, possono deliberare l'istituzione di Consigli unici di corsi di studio che operano per l'organizzazione armonica delle attività didattiche relative ai corsi di studio attivati al proprio interno.
2. Il Consiglio unico di corsi di studio accorpa corsi di studio che appartengono a una classe del medesimo livello e/o di livelli successivi (ossia di laurea, laurea magistrale) o di corsi di studio in via di disattivazione o disattivati in quanto individuabili come appartenenti a una comune area scientifico-culturale.
3. Le competenze dei Consigli unici di corsi di studio sono quelle previste nel precedente articolo e dallo Statuto per i consigli dei corsi di studio.

Articolo 20 - Commissioni paritetiche Docenti-Studenti (CPDS)

1. Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti svolgono attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; formulano pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
2. Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti hanno il compito di redigere annualmente una relazione articolata per corso di studio, che prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli corsi di studio.
3. Fermo restando quanto previsto dallo Statuto e dagli specifici Regolamenti le commissioni paritetiche Docenti-Studenti forniscono il parere obbligatorio previsto dall'art. 12, comma 3 del Regolamento generale sull'autonomia D.M. 270/2004, in merito alla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
4. Le Commissioni Paritetiche inoltre svolgono le funzioni attribuite loro dai Regolamenti di

Dipartimento e dai consigli di corso di studio.

Articolo 21 - Comitato di indirizzo

1. Al fine di sviluppare maggiori sinergie con il mondo del lavoro e il territorio, il Consiglio di Dipartimento può nominare un Comitato di indirizzo di Dipartimento ovvero, nel caso di un'offerta formativa articolata in più aree scientifico-culturali, un Comitato di Indirizzo per ogni corso di studio o per gruppi di corsi di studio affini.
2. Il Comitato di indirizzo di Dipartimento qualora istituito è formato dal Direttore del Dipartimento, dai rappresentanti delle parti sociali interessate, esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica ed eventualmente dai rappresentanti dei docenti del Dipartimento.
3. Il Comitato di indirizzo di corso di studio o gruppi di corsi di studio, qualora istituito, è formato dai Coordinatori dei singoli corsi di studi, dai rappresentanti delle parti sociali interessate ed eventualmente dai rappresentanti dei docenti dei singoli corsi di studi.
4. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Direttore di Dipartimento ovvero dal Coordinatore del Consiglio del corso di studi e ha funzioni propositive con riferimento ai seguenti compiti principali:
 - facilitare e promuovere i rapporti tra università e contesto produttivo, avvicinando i percorsi formativi universitari alle esigenze del mondo del lavoro e collaborando alla definizione delle esigenze delle parti sociali interessate;
 - monitorare l'adeguamento dei curricula offerti agli studenti in base all'incontro tra domanda e offerta della formazione dei corsi di studio;
 - valutare l'efficacia degli esiti occupazionali.

CAPO III - ATTIVITÀ DIDATTICA

Articolo 22 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. L'Ateneo articola la propria offerta formativa e le relative potenzialità di sviluppo, in coerenza con il proprio piano strategico e tenendo conto del contesto territoriale, nazionale e internazionale di riferimento.
2. L'Ateneo progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario. Assicura inoltre adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
3. L'Ateneo progetta i propri corsi di studio in modo da incentivare gli studenti ad assumere un ruolo attivo nei processi di apprendimento, contribuendo a stimolarne la motivazione, lo spirito critico, l'autonomia critica e organizzativa.
4. L'Ordinamento, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi, determina:
 - la denominazione e la classe di appartenenza;

- gli obiettivi formativi, in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso;
 - le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
5. Le determinazioni di cui al comma precedente sono assunte dagli organi accademici previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con il coinvolgimento dei Comitati d'indirizzo, ove presenti.
 6. I corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. 270/04, dai correlati provvedimenti ministeriali, dallo Statuto e dal presente Regolamento (Allegato B).
 7. In merito all'istituzione di nuovi corsi di studio devono essere acquisiti i pareri favorevoli del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e del Comitato Regionale di Coordinamento universitario. L'istituzione di un corso di studio è subordinata all'inserimento delle dovute informazioni nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero dell'Università e della Ricerca.
 8. L'istituzione di un corso di studio interateneo è subordinata alla definizione di apposita convenzione, approvata dagli organi accademici competenti.
 9. Gli ordinamenti didattici vengono approvati dal Senato Accademico, previo parere del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio.

Articolo 23 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento annuale degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nel caso di disattivazioni, l'Università assicura la possibilità a chi è già iscritto di concludere gli studi con la possibilità di acquisire i crediti attraverso il sostenimento delle corrispondenti prove d'esame, conseguendo il relativo titolo. I consigli di Dipartimento disciplinano altresì la possibilità, di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Articolo 24 - Programmazione didattica

1. Le proposte di istituzione di nuovi corsi di studio o di modifica di quelli esistenti devono essere presentate dai Consigli di Dipartimento entro le date indicate dall'Ateneo nell'ambito della programmazione didattica annuale. Nel caso di corsi interdipartimentali la proposta deve essere presentata congiuntamente dai Dipartimenti interessati.

2. Entro tali date, i Consigli di Dipartimento:
 - stabiliscono gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione dei compiti didattici ed organizzativi di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato;
 - avanzano le richieste relative alle coperture per incarichi degli insegnamenti vacanti;
 - provvedono alla formulazione del Regolamento didattico di corso di studio.
3. I Consigli delle Facoltà o delle Scuole, laddove presenti e in conformità a quanto previsto dai rispettivi Regolamenti, assicurano il coordinamento generale delle attività didattiche di loro pertinenza e il miglior impiego delle competenze disponibili, anche tramite l'individuazione di mutazioni tra insegnamenti comuni a più corsi di studio.
4. Il ricorso a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne per la copertura di insegnamenti, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
5. I Percorsi di formazione devono essere predisposti dalle competenti strutture didattiche rispettando le scadenze stabilite dalla normativa vigente.
6. L'offerta formativa relativa al successivo anno accademico, le modalità e i termini relativi alle immatricolazioni, alle iscrizioni, ai trasferimenti, alla determinazione delle tasse e dei contributi vengono tempestivamente pubblicati sul sito dell'Ateneo.

Articolo 25 - Insegnamenti

1. Gli insegnamenti si articolano in:
 - insegnamenti singoli;
 - insegnamenti integrati formati da almeno due moduli.
2. Gli insegnamenti integrati sono coordinati da un unico docente, individuato dal Coordinatore del corso di studio, sentiti i titolari dei moduli, e denominato "Docente responsabile dell'insegnamento integrato". È compito del Docente responsabile dell'insegnamento integrato:
 - coordinare l'organizzazione didattica e la compilazione della scheda insegnamento;
 - provvedere alla verbalizzazione della prova finale di verifica. In caso di esercizio della possibilità di delegare la verbalizzazione ad un altro docente dell'insegnamento integrato (prevista all'art. 42, comma 5 del Presente Regolamento), la delega deve essere formalizzata per iscritto e deve essere trasmessa al Coordinatore del corso di studio e al docente delegato.
3. Sia gli insegnamenti singoli sia i moduli di un insegnamento integrato sono caratterizzati da una tipologia di attività formativa (TAF) e da un settore scientifico disciplinare (SSD). Ciascun

insegnamento singolo o modulo di un insegnamento integrato può essere impartito in codocenza, attraverso la ripartizione dei CFU tra più docenti, in modo da:

- rafforzare, in specie negli insegnamenti con un alto numero di discenti, le attività di didattica integrativa, offrendo maggiore supporto alle studentesse e agli studenti;
- sfruttare nel migliore dei modi le specifiche competenze didattiche e scientifiche dei Professori e dei Ricercatori in servizio;
- facilitare il rispetto del principio del pieno utilizzo del tempo che Professori e Ricercatori dedicano all'attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste.

4. Nel caso in cui un insegnamento singolo sia impartito in codocenza, il Coordinatore del corso di studio individua tra i docenti un referente che organizza l'attività didattica e garantisce la piena integrità dell'insegnamento singolo. Nel caso in cui uno o più moduli di un insegnamento integrato siano impartiti in codocenza, il coordinatore dell'insegnamento integrato individua per ciascun modulo un referente che organizza l'attività didattica e garantisce la piena integrità del modulo.
5. Il Consiglio di Corso di Studio approva i casi di codocenza e ne monitora l'efficacia secondo le linee guida fornite dal Presidio della Qualità di Ateneo.
6. I Consigli di Dipartimento stabiliscono l'articolazione e la durata degli insegnamenti, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi, garantendo l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi. I Consigli di Dipartimento hanno la responsabilità di verificare tale congruità, intervenendo ove necessario sul programma di insegnamento. Per le sole attività di base e caratterizzanti i Consigli di Dipartimento, nell'ambito del Regolamento Didattico dei Corsi di Studio, possono indicare il numero minimo di CFU che garantisca la coerenza, dal punto di vista dell'impegno richiesto allo studente, tra attività formativa e obblighi specifici del Corso di Studio.
7. L'acquisizione dei crediti corrispondenti ad un insegnamento avviene in ogni caso con il superamento di una sola prova di verifica finale secondo quando indicato nella scheda dell'insegnamento.
8. Per ogni insegnamento deve essere specificato, nel Percorso di formazione del corso di studio, la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare.
9. In ogni insegnamento è possibile prevedere una parte teorica (T) e una parte pratica (P) da intendersi come esercitazioni e/o attività di laboratorio, di clinica, di biblioteca o sul campo o comunque a prevalente svolgimento applicativo o strumentale. Nei Percorsi di formazione dei corsi di studio è indicato per ogni insegnamento il numero dei crediti previsti per la parte teorica e il numero dei crediti previsti per la parte pratica. È ammesso che una delle due parti esaurisca il numero totale di crediti previsti per l'insegnamento.
10. I Consigli di Dipartimento possono prevedere che l'insegnamento avvenga in tutto o in parte in una lingua dell'Unione Europea o lingua straniera. Nel caso in cui venga svolto in una lingua straniera

tutto il corso di studio o almeno un insegnamento obbligatorio per il conseguimento del titolo, ciò viene segnalato nell'ordinamento didattico, nel Percorso di formazione e nella Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS).

11. Il Consiglio di Dipartimento può prevedere forme di insegnamento a distanza nel rispetto delle modalità di erogazione previste nell'ordinamento del corso di studio, specificando le modalità di frequenza.
12. Per ciascuna attività formativa l'impegno richiesto allo studente deve essere congruo ai crediti assegnati. Il Consiglio di corso di studio ha la responsabilità di verificare tale congruità, intervenendo ove necessario sul programma di insegnamento.
13. Il Consiglio del corso di studio ha la responsabilità del coordinamento dei programmi dei singoli insegnamenti al fine di evitare sovrapposizioni e di promuoverne l'integrazione.

Articolo 26 - Insegnamenti suddivisi in più canali

1. Gli insegnamenti dei corsi di studio possono essere sdoppiati in più canali tenendo conto della numerosità degli iscritti, della necessità di evitare condizioni di sovraffollamento, del numero massimo di studenti consentito dalla normativa.
2. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di studio sono tenuti a concordare e coordinare, in accordo con il Coordinatore del Corso di Studio, i rispettivi programmi d'insegnamento e le modalità di esame per non creare disparità tra gli studenti.
3. I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai competenti Consigli di Corso di Studi, in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del relativo carico didattico.

Articolo 27 - Mutuazioni

1. Il Consiglio della struttura didattica competente, sentiti i docenti interessati, può deliberare che insegnamenti singoli, insegnamenti integrati o moduli di insegnamenti integrati siano attivati per mutuazione da un insegnamento di analogo contenuto di altro corso di studio dell'Università o di altri Atenei convenzionati. In tal caso gli insegnamenti o i moduli dichiarati comuni devono avere contenuti formativi affini ed essere impartiti nello stesso periodo didattico. L'attività didattica mutuata deve avere un numero di CFU/ore uguale o inferiore rispetto all'attività didattica principale. Una apposita scheda insegnamento viene predisposta per ciascun corso di studio che offre l'insegnamento in mutuazione.
2. È consentito ricorrere alla mutuazione di insegnamenti attivati solo presso altri corsi di studio di livello equivalente.
3. La mutuazione viene proposta dalla struttura didattica competente ed è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, previa verifica di coerenza tra obiettivi, settore scientifico- disciplinare e numero di

crediti formativi. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che faccia capo ad altro Dipartimento, è richiesto il nulla osta di quest'ultimo, previa verifica dell'adeguatezza delle condizioni riservate agli studenti interessati.

Articolo 28 - Svolgimento delle attività formative

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti; tali modalità devono essere declinate nella Scheda dell'insegnamento, compilata dal docente nel rispetto delle modalità e delle scadenze previste dalla normativa vigente.

Articolo 29 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea

1. Le attività formative da inserire nei curricula sono raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, denominate attività di tipo A;
 - attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe, denominate attività di tipo B;
 - attività formative in uno o più ambiti disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare, denominate attività di tipo C;
 - attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo, denominate attività di tipo D;
 - attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, denominate attività di tipo E1;
 - attività formative relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, denominate attività di tipo E2;
 - attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro e successive modificazioni e integrazioni; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente, denominate attività di tipo F;
 - nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, del presente Regolamento, attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati,

ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni, denominate attività di tipo F.

2. Le attività formative di tipo A, B, C, D del precedente comma sono definite nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la Classe di appartenenza del Corso di laurea.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Articolo 30 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico

1. Le attività formative dei corsi di laurea magistrali da inserire nei curricula sono raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe, denominate attività di tipo B;
 - attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare, denominate attività di tipo C;
 - attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo, denominate attività di tipo D;
 - attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, denominate attività di tipo E;
 - attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro e successive modificazioni e integrazioni; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente, denominate attività di tipo F.
2. Nei curricula dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico devono essere specificate le attività formative in uno o più ambiti disciplinari relative alla formazione di base, denominate attività di tipo

A, e quelle relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, denominate attività di tipo E2.

3. Le attività formative di tipo B, C, D del comma 1 sono definite nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la Classe di appartenenza del Corso di laurea magistrale.
4. Le attività formative di tipo A, B, C, D della laurea magistrale a ciclo unico sono definite nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la Classe di appartenenza.
5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Articolo 31 - Regolamento didattico dei corsi di studio e Scheda Unica Annuale del corso di studio(SUA-CdS)

1. Il Regolamento didattico del corso di studio è il documento, che comprende tutte le norme relative allo svolgimento delle attività formative del ciclo di studi; comprende, fra l'altro, la Didattica programmata. Il Regolamento didattico del corso di studio è incluso nella Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)
2. La Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) è il documento funzionale alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione del Corso di Studio; raccoglie le informazioni utili a rendere noti i profili in uscita, gli obiettivi della formazione, il percorso formativo, i risultati di apprendimento, i ruoli e le responsabilità che attengono alla gestione del sistema di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio; fornisce i presupposti per l'attività di riesame periodico, per l'individuazione di interventi correttivi o migliorativi, nonché per la eventuale riprogettazione dell'impianto generale del Corso di Studio.
3. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche come previsto dallo Statuto di Ateneo. Il parere delle commissioni didattiche paritetiche è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.
4. Le strutture didattiche assicurano la revisione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati a ogni insegnamento o ad altra

attività formativa. Tale revisione è svolta periodicamente e ha efficacia per un periodo non inferiore all'anno accademico.

5. Il Regolamento didattico del corso di studio è deliberato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza. In caso di corso di studio interdipartimentale, il Consiglio di Dipartimento di riferimento delibera il Regolamento, previo parere degli altri Dipartimenti che concorrono all'offerta didattica del corso. L'approvazione del Regolamento avviene secondo quanto prescritto dallo Statuto di Ateneo.
6. Il Regolamento didattico del corso di studio è pubblicato nel sito web di ogni corso di studio.

Articolo 32 – Percorso di formazione

1. Il Consiglio di Dipartimento approva annualmente, entro il termine fissato per l'apertura delle immatricolazioni, il Percorso di formazione del corso di studio, nel rispetto dell'ordinamento vigente.
2. Il Percorso di formazione è allegato al Regolamento didattico del corso di studio, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Nel Percorso di formazione devono in ogni caso essere indicati:
 - le modalità di accesso per i corsi di studio per i quali è fissato il numero massimo di iscritti;
 - le eventuali modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al corso di studio;
 - i periodi didattici delle lezioni e degli esami;
 - l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative, suddivise nei vari anni di corso e nei vari periodi didattici;
 - i crediti, il numero di ore di didattica assistita, i vincoli e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare;
 - le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza
 - didattica erogata e programmata per ciascuna coorte.
4. Il Percorso di formazione è pubblicato nel sito web di ogni corso di studio.
5. Le regole per l'ammissione ai corsi di studio a numero programmato sono pubblicate nei relativi bandi di ammissione o in apposite linee guida, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
6. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Articolo 33 – Regolamento di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento definisce e disciplina, tra l'altro, le norme comuni ai corsi di studio che afferiscono al Dipartimento nel proprio Regolamento.
2. Il Regolamento di Dipartimento e dei consigli di corso di studio viene approvato definitivamente dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, così come previsto dallo Statuto di Ateneo e viene emanato con decreto del Rettore.

Articolo 34 - Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile qualora i decreti ministeriali lo consentano.
2. La quantità media d'impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
3. Nel Percorso di formazione del corso di studio sono individuate le tipologie di ogni attività formativa al fine di determinare la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio personale.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
5. I Consigli dei corsi di studio possono stabilire forme di verifica periodica dei crediti acquisiti dallo studente al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, indicando i criteri cui si atterranno nello svolgimento di questa attività.

Articolo 35 - Riconoscimento delle attività formative

1. Nel caso di trasferimento di uno studente da un corso di studio a un altro dell'Ateneo di Ferrara, ovvero di trasferimento da una differente Università, i Regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
2. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente, non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia erogato in modalità prevalentemente o integralmente a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato.
3. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente. Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più atenei, anche stranieri,

consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, l'Università stipula convenzioni e accordi nei quali vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei crediti.

4. In caso di trasferimento dello studente da atenei non convenzionati, le strutture didattiche che accolgono lo studente, in tutti i casi in cui il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza risultino difficoltosi, possono disporre una verifica, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere.
5. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, ma debitamente documentati. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato con gli stessi criteri di cui al precedente comma 3.
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari o titoli equipollenti in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
7. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, e altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
8. Per il riconoscimento di crediti formativi universitari per conoscenze, competenze ed esperienze professionali acquisite in ambiente anche lavorativo, il limite massimo di crediti riconoscibili è pari a 48 CFU per i Corsi di Laurea e per i corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e a 24 CFU per i Corsi di Laurea Magistrale.
9. Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di altri corsi di laurea o di laurea magistrale. Non possono essere riconosciuti crediti formativi acquisiti in un corso di studio previsto come titolo di accesso o conseguiti in altri titoli di ciclo inferiore rispetto a quello per il quale si chiede l'iscrizione. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
10. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, la struttura didattica può abbreviare la durata del corso di studio.

Articolo 36 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in

possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, dopo almeno dodici anni di scolarità e riconosciuto idoneo.

2. Per l'iscrizione a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I Regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicate. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.
3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche e integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti d'istruzione secondaria di secondo grado o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici.
4. Il Regolamento del corso di studio può anche prevedere l'attivazione di attività formative propedeutiche in vista dell'accesso al primo anno, la partecipazione alle quali sia soltanto consigliata e facoltativa.
5. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale, fatta eccezione per le lauree magistrali a ciclo unico dove è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata almeno triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
6. Nel caso di corsi di Laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari il Regolamento didattico del corso di studio, definisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione e le modalità di verifica.
7. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale, fatta eccezione per le lauree magistrali a ciclo unico, definiscono i requisiti curriculari indispensabili indicando le competenze acquisite, anche sotto forma di crediti conseguiti in specifici settori scientifico-disciplinari, che lo studente deve aver maturato nel percorso formativo pregresso prima della verifica della preparazione personale e comunque prima dell'immatricolazione.
8. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 7 del D.M. 270/04 i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione.
9. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea

magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

10. Nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi di studio è deliberato dai rispettivi Consigli di corso di studio o dalla commissione all'uopo nominata. Per il dottorato di Ricerca, l'idoneità del titolo di studio conseguito all'estero è verificata in sede concorsuale dalle Commissioni esaminatrici proposte dai Collegi Docenti e nominate con Decreto Rettorale.

Articolo 37 - Curriculum

1. Nei Regolamenti didattici dei corsi di studio, possono essere previsti uno o più curricula. Per ogni curriculum vengono indicati, nel rispetto dei vincoli stabiliti dai decreti ministeriali e dai relativi ordinamenti (RAD) dei corsi di studio, la denominazione dei singoli insegnamenti specificando:
 - l'anno di corso in cui le singole attività formative saranno svolte;
 - il numero di crediti e il numero di ore di didattica assistita attribuiti a ciascuna di esse;
 - le eventuali propedeuticità.
2. Quando il Regolamento di un corso di studi prevede la presenza di più curricula alternativi, all'inizio dell'anno di corso in cui è prevista la differenziazione del percorso curriculare e per ogni anno successivo, lo studente deve definire le attività formative di sua scelta e può farlo anche anno per anno.
3. Lo studente, sulla base di motivate esigenze, può seguire un curriculum individuale approvato dalla competente struttura didattica. In ogni caso non potranno essere derogati i crediti obbligatoriamente previsti dall'Ordinamento didattico del corso di studi (RAD) dell'anno accademico di immatricolazione. Per gli studenti iscritti a corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea il piano di studio individuale deve comunque rispettare i requisiti previsti.
4. Il termine per la determinazione delle attività opzionali e per la presentazione dei curricula individuali è fissato dal Regolamento studentesse e studenti.

Articolo 38 - Anno accademico e Calendario didattico

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico ha inizio il 1° ottobre.
2. Le attività didattiche riferite a ogni anno accademico iniziano di norma non oltre il 1° ottobre e terminano non oltre il 30 settembre dell'anno successivo.
3. Al fine di prevedere una tempistica omogenea per le attività dell'Ateneo e permettere insegnamenti per mutuaione, i singoli anni di corso sono di norma articolati in due periodi didattici, ciascuno non inferiore a dodici settimane effettive, intervallati da un periodo di esami.
4. Nell'ambito della programmazione didattica, tenuto conto delle disponibilità delle strutture di

Ateneo, l'orario delle attività didattiche relativo ai singoli corsi di studio per ogni anno accademico viene redatto dal personale amministrativo competente e, una volta approvato dalla struttura didattica competente, pubblicato nel sito del corso di studio.

5. Per ciascun corso non possono sovrapporsi gli orari degli insegnamenti obbligatori per gli studenti dello stesso anno.

CAPO IV – STUDENTESSE E STUDENTI

Articolo 39 - Tempo pieno e tempo parziale

1. L'Università può prevedere tre tipi di immatricolazione/iscrizione, corrispondenti a differenti durate del corso di studio:
 - a) durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari;
 - b) durata inferiore alla normale;
 - c) durata superiore alla normale per studenti che si dichiarano a tempo parziale negli studi universitari.
2. Salvo quanto previsto dal Regolamento didattico di corso di studio, è possibile scegliere la durata del corso di studi all'atto dell'immatricolazione e, per gli anni successivi, entro i termini dell'iscrizione. Salvo esplicita richiesta, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.
3. La contrazione della durata normale dei corsi è ottenibile su domanda alla competente struttura didattica; l'accoglimento della richiesta viene concesso di norma in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato.
4. La posizione a tempo parziale non è compatibile con l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca.
5. In base alla normativa vigente, le Università e gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, previa eventuale individuazione di una persona referente per ciascuna Istituzione al fine di favorire il raccordo tra le stesse, concordano le modalità per la verifica delle attività formative svolte dalla studentessa o dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi che, comunque, non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti. Il Regolamento studentesse e studenti ne disciplina gli aspetti legati alla carriera e all'applicazione dei benefici relativi al diritto allo studio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli studenti che sono contemporaneamente iscritti all'Università e a un Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici.

Articolo 39 bis – Contemporanea iscrizione a due diversi corsi di studio

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente sia a due corsi di studio presso questo Ateneo, sia ad un corso di studio presso questo Ateneo e un diverso corso di laurea o di laurea magistrale presso altro Ateneo, Scuola o Istituto superiore ad ordinamento speciale, purché i corsi

di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti. Non è consentita l'iscrizione contemporanea allo stesso corso di master, anche presso due diverse Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.

2. Al fine di favorire l'interdisciplinarietà della formazione, i due corsi di studio devono altresì differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative. Nel caso in cui i corsi di studio siano di differente durata, il calcolo della differenziazione dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore. Il rispetto di tale vincolo di differenziazione è valutato da un'apposita commissione sulla base delle caratteristiche oggettive del corso di studio, facendo riferimento in particolare ai Settori Scientifici Disciplinari/Settori Artistici Disciplinari attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative e ulteriori, nonché ai relativi CFU/CFA. Ove necessario, la commissione può considerare i syllabi degli insegnamenti.
3. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione (ad eccezione dei corsi di specializzazione medica), nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Le modalità di svolgimento della frequenza contemporanea del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica sono disciplinate nei rispettivi Regolamenti ai sensi della normativa vigente.
4. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di master, a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione non medica, a un corso di master e a un corso di specializzazione non medica.
5. Ai fini della possibilità di contemporanea iscrizione tra i corsi di cui al comma 4, i Regolamenti dei corsi di specie disciplinano le modalità di verifica della compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.
6. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1, 3 e 4 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
7. Nel caso di richiesta d'iscrizione a due corsi di studio ad accesso programmato locale, la contemporanea iscrizione è possibile solo se lo studente risulta collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.
8. Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e di titoli congiunti rilasciati dai corsi di studio interateneo nazionali, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.
9. Qualora uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non preveda obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista unicamente per le attività laboratoriali e di tirocinio.
10. Periodicamente il Presidio della Qualità effettua una specifica analisi delle carriere degli studenti

con contemporanea iscrizione, al fine di fornire ai Dipartimenti e ai Corsi di studio elementi utili per il miglioramento dell'organizzazione didattica e la gestione di tali casi.

Articolo 40 - Iscrizione a corsi singoli

1. L'Università, per ottemperare alle esigenze sociali in tema di educazione permanente e ricorrente, consente a coloro che non sono iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritti per aggiornamento culturale o a integrazione delle proprie competenze professionali, l'ammissione ai singoli corsi di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa in materia e dal Regolamento studentesse e studenti dell'Università di Ferrara.

Articolo 41 - Prove di valutazione del profitto

1. Ogni scheda di insegnamento descrive e specifica le modalità di verifica dell'apprendimento nel rispetto dei principi di seguito indicati. Il numero degli esami o valutazioni finali di profitto sono così determinati:
 - laurea: non più di 20;
 - laurea magistrale: non più di 12;
 - laurea magistrale a ciclo unico di durata normale di cinque o sei anni: rispettivamente non più di 30 e 36.
2. Ai fini del conteggio vanno considerate le attività formative:
 - di base;
 - caratterizzanti;
 - affini o integrative;
 - autonomamente scelte dallo studente, nel numero complessivo di 1.
3. Nella valutazione si può tenere conto dell'esito di prove scritte, pratiche o grafiche e/o di colloqui svolti durante le eventuali verifiche "in itinere".
4. L'esame di profitto consiste in una prova di valutazione che può essere svolta in forma scritta, pratica o grafica, in forma orale o in forma scritta e orale.
5. Le prove orali sono aperte al pubblico.
6. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la valutazione, secondo modalità definite dal docente.
7. Altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere a oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione a esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.

8. Le prove di verifica volte all'accertamento dei risultati di apprendimento attesi sono svolte in presenza davanti a una commissione giudicatrice. Eventuali deroghe a detta modalità potranno essere possibili nei seguenti casi:
 - temporaneamente, in situazioni emergenziali previo provvedimento dell'Ateneo sottoposto al preventivo nulla osta ministeriale;
 - per specifiche situazioni personali, relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della l. 104/1992 e della l. 17/1999 o a studenti in detenzione, nel rispetto delle linee guida e delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti.
9. Le prove possono comportare un'idoneità (idoneo/non idoneo) oppure una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. I crediti formativi sono acquisiti se si consegue l'idoneità oppure se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere all'unanimità la lode.
10. Le attività formative che prevedono un'idoneità non concorrono a formare la media di profitto conseguita dallo studente.
11. La valutazione negativa (secondo i casi: ritirato o respinto) non viene inserita nella carriera dello studente.
12. Il Coordinatore del corso di studio esercita il controllo sulle modalità di valutazione del profitto.

Articolo 42 - Commissioni d'esame o valutazioni finali di profitto

1. Le commissioni di esami di profitto sono stabilite dal Coordinatore del Consiglio di corso di studio di cui l'insegnamento fa parte.
2. Possono essere previste commissioni d'esame parallele per:
 - i corsi di studio con numerosità particolarmente elevata
 - motivi di sicurezza, emergenze sanitarie o altro.
3. La commissione è composta dal responsabile dell'insegnamento eventualmente affiancato da uno o più docenti della stessa area disciplinare o da un cultore della materia.
4. Nel caso di commissioni parallele, è cura del Coordinatore di corso di studio individuare i responsabili della verbalizzazione digitale del voto finale di ciascuna commissione.
5. Per i corsi integrati la commissione è formata da tutti i titolari dei moduli costituenti i corsi ed è presieduta dal docente responsabile dell'insegnamento, che può anche individuare un altro docente quale responsabile della verbalizzazione del voto finale.

Articolo 43 - Prova finale di laurea, di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

1. Per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico lo studente deve superare una prova finale i cui contenuti, caratteristiche e modalità di svolgimento sono descritti nella SUA-CdS anche in riferimento alla lingua comunitaria utilizzata.

2. Sulla base della normativa vigente, per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
3. Per il conseguimento della laurea triennale, il Regolamento didattico del corso di studio può prevedere la presentazione di un elaborato scritto finalizzato a dimostrare la conoscenza di specifici temi proposti da uno o più docenti o a esporre competenze maturate nell'ambito di un tirocinio.
4. La prova finale è pubblica; deve essere discussa e valutata da un'apposita commissione e può svolgersi esclusivamente in presenza. Eventuali deroghe a detta modalità potranno essere possibili nei seguenti casi:
 - temporaneamente, in situazioni emergenziali previo provvedimento dell'Ateneo sottoposto al preventivo nulla osta ministeriale;
 - per specifiche situazioni personali, relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della l. 104/1992 e della l. 17/1999 o a studenti in detenzione, nel rispetto delle linee guida e delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti.
5. L'assegnazione degli elaborati scritti o delle tesi agli studenti costituisce per il docente un dovere istituzionale; a ogni studente deve essere assegnata preferibilmente una tesi in una disciplina da lui indicata, prevedendosi eventualmente l'assegnazione in un'altra disciplina in via subordinata.
6. Lo svolgimento dell'elaborato scritto o della tesi si effettua sotto il controllo diretto ed esclusivo del docente relatore; al docente relatore possono essere affiancati ulteriori relatori o correlatori.
7. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.
8. La commissione valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime.

Articolo 44 - Commissioni della prova finale di laurea, di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

1. Le commissioni della prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento. Le commissioni della prova finale per la laurea sono composte da almeno cinque componenti, fino a un massimo di undici, di cui almeno tre responsabili di insegnamento del corso di laurea. Ciascuna commissione deve essere costituita da almeno un docente di ruolo.
2. Le commissioni della prova finale per la laurea magistrale e magistrale a ciclo unico sono composte da almeno sette componenti, fino a un massimo di undici, di cui almeno cinque responsabili di insegnamento del corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico. Ciascuna

commissione deve essere costituita da almeno un docente di ruolo.

3. Possono far parte della commissione professori di altri Dipartimenti dell'Ateneo e di Università italiane o straniere o altri componenti esterni con particolari competenze. Nei casi di elevata numerosità di iscritti alla prova d'esame o di richiesta documentata del Presidente, possono affiancare la Commissione esaminatrice cultori della materia, dotati della necessaria qualificazione, riconosciuta dal competente Consiglio di Dipartimento.
4. Per quanto riguarda le lauree e le lauree magistrali a ciclo unico abilitanti, la composizione della Commissione, i periodi e le modalità di svolgimento delle prove finali vengono escluse dalle disposizioni del presente articolo in quanto disciplinate da normative ministeriali.

Articolo 45 - Calendario degli esami di profitto e della prova finale

1. Gli esami sono organizzati in sessioni. L'ultima sessione dell'anno accademico termina il 31 marzo dell'anno successivo.
2. Per ciascuna attività formativa deve essere previsto un congruo numero di appelli d'esame stabilito dal Regolamento studentesco e studenti nel rispetto del principio della non sovrapposizione degli esami con le lezioni o altra attività formativa, escluso il tirocinio.
3. Tale principio non si applica agli eventuali appelli aggiuntivi riservati ai fuori corso, ovvero, espressamente autorizzati dal Coordinatore del Consiglio di corso di studio.
4. La pubblicazione delle date degli appelli, a cura del docente responsabile dell'insegnamento o della struttura didattica competente, deve avvenire con congruo anticipo.
5. L'appello deve avere inizio alla data fissata e deve essere portato a compimento con continuità entro la sessione. Eventuali deroghe devono essere motivate e autorizzate dal Coordinatore del Consiglio di corso di studio. La data di inizio di un appello non può in alcun caso essere anticipata rispetto a quella programmata e pubblicata.
6. Lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza, nel rispetto delle propedeuticità previste nel Regolamento del corso di studio.
7. Di norma per lo svolgimento delle prove finali sono previste tre sessioni:
 - I sessione: 1 aprile – 10 agosto;
 - II sessione: 25 agosto – 22 dicembre;
 - III sessione: 7 gennaio – 31 marzo.
8. I consigli di corso di studio propongono annualmente il calendario degli appelli delle prove finali.

Articolo 46 - Corsi speciali e recuperi lezioni

1. I consigli delle strutture didattiche competenti possono prevedere l'attivazione di corsi speciali al fine di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una più efficace

fruizione dell'offerta formativa. Tali corsi possono prevedere modalità e strumenti didattici differenti rispetto ai corsi ordinari e potranno svolgersi secondo un calendario specificatamente deliberato dal Consiglio di Dipartimento.

2. Il Consiglio del Corso di Studio può proporre al Consiglio del Dipartimento cui afferisce la possibilità di aggiungere lezioni integrative di ripasso per studenti in difficoltà o lezioni integrative di potenziamento per studenti particolarmente brillanti, ulteriori rispetto a quelle previste dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, anche attraverso l'organizzazione di corsi estivi e/o intensivi.
3. Al fine di favorire il decongestionamento dell'attività didattica e per conseguire il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti, nonché per potenziare la relativa offerta formativa, i consigli di corso di studio annualmente possono proporre al Consiglio di Dipartimento di afferenza iniziative didattiche. Tali iniziative sono assoggettate all'approvazione degli organi accademici nell'ipotesi in cui si prevedano spese aggiuntive per l'Ateneo.

Articolo 47 - Orientamento e tutorato

1. Nell'ambito dei servizi per la comunità studentesca, l'Università dispone di un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento in ingresso, da svolgere preferibilmente in collaborazione con gli Istituti di istruzione secondaria superiore e/o con le associazioni studentesche universitarie, nonché di servizi di orientamento in itinere e tutorato. Le attività di orientamento e di tutorato sono supportate dai Dipartimenti, Scuole e/o Facoltà tramite Docenti delegati in collaborazione con i corsi di studio ed i manager didattici, qualora siano presenti.
2. Il servizio di tutorato è disciplinato da un apposito regolamento.
3. L'orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro è coordinato da strutture amministrative che si occupano in accordo con i Consigli di corso di studio, i Dipartimenti e le Scuole e/o Facoltà anche in convenzione con soggetti esterni, della gestione amministrativa dei tirocini curriculari e dello sviluppo di tutte le iniziative e i progetti di Ateneo mirati all'accompagnamento dei laureandi e dei laureati nel mondo produttivo. Le attività relative ai tirocini e l'orientamento in uscita sono supportate dai Dipartimenti, Scuole e/o Facoltà in collaborazione con i corsi di studio ed i manager didattici, qualora siano presenti.
4. Le strutture didattiche competenti, in collaborazione con le strutture amministrative che forniscono i servizi di orientamento e tutorato, e anche con Enti esterni, predispongono annualmente iniziative di orientamento alla scelta del corso di studio, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni sull'offerta formativa, i benefici e i servizi predisposti dall' Ateneo.

Articolo 48 - Percorsi di Inserimento lavorativo (PIL)

1. Il Regolamento didattico di un corso di studi può prevedere la possibilità per gli studenti di

partecipare ai “Percorsi d’inserimento lavorativo” (PIL). In tal caso è previsto il riconoscimento di crediti formativi:

- per il percorso d’aula, qualora lo studente abbia conseguito la certificazione di frequenza e abbia superato positivamente la prova finale;
 - per il tirocinio, qualora lo studente lo porti a compimento, conseguendo l’obiettivo formativo.
2. Il riconoscimento dei crediti per attività svolte al di fuori dell’Ateneo può avvenire solo qualora dette attività siano state progettate e realizzate in concorso con l’Università.
 3. Il numero di crediti riconosciuti è stabilito dal Consiglio del corso di studio nel rispetto dell’ordinamento vigente.

Articolo 49 - Mobilità studentesca internazionale e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. L’Ateneo promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l’inserimento strutturato, nei corsi di studio, di periodi di studio all’estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con Università straniere che potranno prevedere anche il conseguimento del titolo doppio, multiplo o congiunto.
2. Le opportunità di studio all’estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi. Agli studenti selezionati potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio.
3. Il riconoscimento degli studi effettuati all’estero e dei crediti ivi maturati è deliberato dal consiglio del corso di studio o dalla commissione all’uopo designata sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi utili per il riconoscimento.
4. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all’estero deve esplicitamente indicare le corrispondenze con gli insegnamenti previsti nel piano degli studi dello studente.
5. Il consiglio della struttura didattica competente attribuisce, agli esami convalidati, la votazione in trentesimi o l’idoneità qualora l’attività formativa lo preveda.

Articolo 50 - Tasse e contributi

1. Gli importi delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione a un corso di studio sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione e indicati nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria, in base al Regolamento della contribuzione studentesca.

Articolo 51 - Comportamento comunità universitaria

1. La comunità universitaria deve favorire, anche con il proprio comportamento, il regolare svolgimento dell’attività universitaria, nonché una civile convivenza, nel rispetto del Codice Etico e

del Codice di Comportamento dell'Ateneo.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla vigente normativa, la componente studentesca può essere sottoposta a procedimento disciplinare, nel rispetto del principio del contraddittorio. I comportamenti sanzionabili, la procedura e le sanzioni applicabili, nonché l'esecutività delle medesime, sono disciplinate dal Regolamento studentesse e studenti.

CAPO V - ATTIVITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI

Articolo 52 - Compiti e doveri didattici

1. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Consigli di Dipartimento.
2. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare annualmente, secondo l'impegno orario stabilito dalle pertinenti norme di stato giuridico, lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, forme di didattica individuale e guidata, attività di orientamento e di tutorato, partecipazione alle commissioni per le valutazioni di profitto e per il conferimento dei titoli di studio, garantendo costante disponibilità al rapporto con gli studenti e assolvendo ogni altra attività disciplinata nel presente Regolamento e nei regolamenti delle singole strutture.
3. La presenza deve essere preventivamente resa pubblica con indicazione dell'orario giornaliero.
4. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i docenti devono includere sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti per il tutorato. Tali attività devono essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici.
5. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati. Il docente non può astenersi dalle lezioni se non per causa di forza maggiore, motivi di salute, impegni scientifici o istituzionali. In caso di assenza prolungata egli viene sostituito a lezione da un professore o ricercatore indicato dal Consiglio di Dipartimento; di tale assenza il titolare della materia deve dar conto nel registro delle lezioni.
6. Se un docente intende assentarsi per più di una settimana, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Direttore del Dipartimento, indicando il motivo dell'assenza, le modalità della sostituzione, nonché le forme di recupero delle ore di attività non effettuate. Al Direttore del Dipartimento di afferenza del corso di laurea, spetta verificare la congruità della soluzione adottata e comunque provvedere a garantire la continuità dell'insegnamento.
7. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni e del diario docente, annotandovi le attività svolte. Il registro deve essere tenuto costantemente a disposizione per verifiche periodiche da parte del Direttore del Dipartimento e deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. Il Direttore del Dipartimento dopo aver verificato che le ore di attività didattica svolte dal docente siano state pari

al numero minimo di ore previsto, appone il visto al registro e lo inoltra al Rettore per i relativi atti di competenza.

8. Il docente ha il dovere di partecipare alle commissioni di esami di profitto e di esami finali di laurea e di laurea magistrale in cui è nominato, eccetto per gravi e giustificati impedimenti. È altresì compito del docente redigere il verbale degli esami di profitto degli insegnamenti di cui è responsabile.
9. I docenti cui è già stato affidato l'incarico predispongono i programmi degli insegnamenti sia in italiano che in inglese nell'apposito sito dell'Ateneo dedicato all'offerta formativa dell'anno accademico seguente.

Articolo 53 – Formazione dei docenti

1. L'Università promuove, in relazione alle esigenze dei propri corsi di studio, la realizzazione di iniziative per la crescita e l'aggiornamento scientifico, metodologico e didattico del corpo docente, nel rispetto delle diversità disciplinari.

CAPO VI - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Articolo 54 - Sistema di Assicurazione della qualità

1. L'Università dichiara e realizza la propria visione della qualità della didattica e si dota di un Sistema di Assicurazione della Qualità che ne garantisca e disciplini l'attuazione, verificando periodicamente l'efficacia delle procedure.
2. Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, in accordo con la normativa vigente, lo Statuto e gli specifici Regolamenti di Ateneo, definisce e suddivide i compiti e le responsabilità fra gli Organi di governo (Rettore, Senato accademico e Consiglio di amministrazione) e le strutture responsabili della Assicurazione della Qualità, con particolare riferimento al Presidio della Qualità, al Nucleo di Valutazione, alle Commissioni paritetiche docenti-studenti, ai Gruppi di Riesame, ai Coordinatori di Corso di Studi e alle Strutture didattiche (Dipartimenti, Facoltà o Scuole e Consigli di Corso di Studi).
3. L'Università provvede alla somministrazione dei questionari sull'opinione degli studenti in relazione alle attività didattiche e ai relativi servizi. Tale forma di valutazione della qualità deve essere acquisita per la totalità degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio, nel rispetto delle regole per la garanzia dell'anonimato dei rispondenti.
4. Ogni corso di studio, attraverso gli organi deputati, effettua le opportune attività di autovalutazione, volte a rilevare i propri punti di forza e di debolezza, e a individuare azioni da intraprendere per introdurre correttivi e miglioramenti alla luce di carenze e criticità eventualmente riscontrate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.

5. Fermo restando quanto previsto dallo Statuto, il Presidio della Qualità di Ateneo, istituito e organizzato secondo le normative vigenti, favorisce la realizzazione delle politiche per la qualità di Ateneo nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. La struttura del Presidio e le relative procedure e attività sono consultabili sul sito di Ateneo.

Articolo 55 - Vigilanza sull'attività didattica

1. I compiti di vigilanza sull'erogazione delle attività didattiche che fanno capo ai Dipartimenti sono esercitati dai rispettivi Direttori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

CAPO VII – MICROCREDENZIALI E OPEN BADGE

Articolo 56 – Rilascio di microcredenziali e open badge

1. L'Ateneo rilascia, per attività formative di durata limitata, anche:
 - microcredenziali, ovvero certificati di svolgimento di brevi esperienze di apprendimento sotto forma di microcertificati;
 - open badge, ovvero attestati digitali, previo sostenimento di apposita prova di verifica, di conoscenze disciplinari, abilità personali (soft skills) e competenze tecniche acquisite.
2. La prova di verifica per il rilascio dell'open badge può essere svolta anche a distanza.
3. Il rilascio di microcredenziali e open badge è autorizzato dagli Organi Accademici, su richiesta dei Dipartimenti o del Presidio della Qualità di Ateneo per la formazione docenti e la formazione su Assicurazione Qualità.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE FINALI

Articolo 57 - Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge relative alla riservatezza dei dati personali e all'accesso agli atti amministrativi tutte le delibere assunte dagli organi dell'Ateneo sono pubbliche e consultabili presso le strutture competenti.

Articolo 58 - Approvazione ed emanazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Senato Accademico, secondo quanto previsto dallo Statuto, ed è inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il Regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il Regolamento si intende approvato.
2. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/90, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio, in quanto compatibile,

allo Statuto, agli specifici Regolamenti dell'Ateneo, alle deliberazioni degli organi dell'Ateneo, per quanto di loro competenza, nonché ad ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

4. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
5. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
6. Le strutture didattiche dell'Ateneo, indicate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, sono approvate dagli organi competenti e inseriti in apposita banca dati ministeriale.
7. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento l'elenco dei corsi di studio istituiti e attivati presso l'Ateneo. Tale elenco è periodicamente rivisto anche in considerazione della efficacia e della efficienza dei singoli corsi e delle modifiche eventualmente intervenute nei relativi ordinamenti didattici.
8. Gli allegati al presente Regolamento sono modificati con delibera del Senato accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione ed emanati con decreto rettorale.
9. Il presente Regolamento sostituisce e abroga il Regolamento didattico emanato con D.R. rep. 1086/2024 del 6 giugno 2024.
10. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del Regolamento Didattico di Ateneo.
11. Il presente Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del D.M. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio. Le strutture interessate sono tenute ad uniformarsi entro l'anno accademico di adozione del Regolamento.

ALLEGATO A - STRUTTURE DIDATTICHE

DIPARTIMENTI

Dipartimento di Architettura

Dipartimento di Economia e Management

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra

Dipartimento di Giurisprudenza

Dipartimento di Ingegneria

Dipartimento di Matematica e Informatica

Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna

Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione

Dipartimento di Scienze Chimiche, Farmaceutiche ed Agrarie

Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione

Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie

Dipartimento di Scienze Mediche

Dipartimento di Studi Umanistici

FACOLTÀ

Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione

ALLEGATO B - CORSI DI STUDIO

Dipartimento di Architettura

Laurea

- L-4 Design del prodotto industriale

Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)

- LM-4 Architettura

Dipartimento di Economia e Management

Laurea

- L-18/L-33 Economia

Lauree magistrali

- LM-77 Economia e management per la creazione di valore
- LM-77 Small Business Management in International Markets (didattica in lingua inglese)
- LM-56 Green economy and Sustainable Transitions (didattica in lingua inglese, prima "Economics, Management and Policies for Global Challenges")

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra

Lauree

- L-30 Fisica
- L-34 Scienze geologiche

Lauree magistrali

- LM-17 Physics (didattica in lingua inglese)
- LM-74 Scienze geologiche, georisorse e territorio

Dipartimento di Giurisprudenza

Laurea

- L-14 Scienze giuridiche della sicurezza e della prevenzione

Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)

- LMG/01 Giurisprudenza (sede di Ferrara)
- LMG/01 Giurisprudenza (sede di Rovigo)

Dipartimento di Ingegneria

Lauree

- L-7 Ingegneria civile e ambientale
- L-8 Ingegneria elettronica e informatica
- L-9 Ingegneria meccanica

Laurea professionalizzante

- L-P03 Tecnologie per l'industria digitale

Lauree magistrali

- LM-23 Ingegneria civile
- LM-28 Electric Vehicle Engineering (didattica in lingua inglese, Interateneo con le Università di Bologna, di Modena e ReggioEmilia e di Parma)
- LM-29 Ingegneria elettronica per l'ICT
- LM-29 Electronic Engineering for Intelligent Vehicles (didattica in lingua inglese, Interateneo con le Università di Bologna, di Modena e Reggio Emilia e di Parma)
- LM-32 Ingegneria informatica e dell'automazione
- LM-33 Ingegneria meccanica
- LM-33 Advanced automotive engineering (didattica in lingua inglese, Interateneo con le Università di Modena e ReggioEmilia, di Parma e di Bologna)

Dipartimento di Matematica e Informatica

Lauree

- L-31 Informatica
- L-35 Matematica

Laurea magistrale

- LM-40 Matematica
- LM-18/LM-32 Intelligenza Artificiale, Data Science e Big Data (Interdipartimentale con i Dipartimenti di Matematica e Informatica e di Ingegneria)

Dipartimento di Studi Umanistici

Lauree

- L-5 Filosofia e società contemporanea (Interdipartimentale con i Dipartimenti di Studi Umanistici e di Giurisprudenza)
- L-10 Lettere, arti e archeologia
- L-11 Lingue e letterature moderne
- L-19 Scienze dell'educazione
- L-15 Manager degli itinerari culturali
- L-20 Scienze e tecnologie della comunicazione

Lauree magistrali

- LM-14 Filologie e Letterature medievali e moderne
- LM-78 Filosofia (Interateneo con le Università di Modena e Reggio Emilia e di Parma, sede amministrativa Università di Parma)
- LM-37 Lingue e letterature straniere
- LM-2 Quaternario, preistoria e archeologia (Interateneo con le Università di Modena e Reggio Emilia, di Verona e di Trento)
- LM-93 Formazione, comunicazione e cittadinanza digitale

Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie

Lauree

- L-2 Biotecnologie

Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)

- LM-13 Farmacia

Lauree magistrali

- LM-6 Biologia molecolare, genomica e biodiversità
- LM-8 Biotecnologie industriali dei biofarmaci, cosmetici e nutraceutici

Dipartimento di Scienze Chimiche, Farmaceutiche ed Agrarie

Lauree

- L-25 Tecnologie agrarie e gestione sostenibile degli agroecosistemi (prima “Tecnologie agrarie e Acquacoltura del Delta”)
- L-27 Chimica

Lauree magistrali

- LM-54 Scienze chimiche
- LM-70 Food safety e risk management (didattica in lingua inglese, interateneo con le Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede amministrativa Università di Parma)
- LM-7 Biotecnologie agrarie per la filiera agro-alimentare

Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)

- LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione

Laurea

- L-13 Scienze biologiche
- L-32 Scienze e politiche per l’ambiente

Laurea magistrale

- LM-60 Metodologie e innovazione didattica per le biogeoscienze e per la chimica

Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna, Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione e Dipartimento di Scienze Mediche

Lauree magistrali a ciclo unico (6 anni)

- LM-41 Medicina e chirurgia
- LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria

Lauree

- L-2 Biotecnologie mediche
- L-22 Scienze motorie

Lauree delle professioni sanitarie

- L/SNT3 Dietistica
- L/SNT2 Fisioterapia (sede di Ferrara)
- L/SNT2 Fisioterapia (sede di Bolzano)
- L/SNT3 Igiene dentale
- L/SNT1 Infermieristica (sede di Ferrara)
- L/SNT1 Infermieristica (sede di Pieve di Cento, FE)
- L/SNT1 Infermieristica (sede di Adria, RO)
- L/SNT2 Logopedia
- L/SNT2 Ortottica e assistenza oftalmologica
- L/SNT1 Ostetricia
- L/SNT2 Tecnica della riabilitazione psichiatrica
- L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico
- L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia

Lauree magistrali

- LM-67 Scienze e tecniche dell'attività motoria preventiva e adattata
- LM-9 Biotecnologie per la Medicina traslazionale

Lauree magistrali delle professioni sanitarie

- LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche
- LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
- LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche

ALLEGATO C - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE SANITARIE (accesso medici)

- Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore
- Audiologia e foniatría
- Chirurgia generale
- Chirurgia vascolare
- Dermatologia e venereologia
- Ematologia
- Endocrinologia e malattie del metabolismo
- Genetica medica
- Geriatria
- Ginecologia e ostetricia
- Igiene e medicina preventiva
- Malattie dell'apparato cardiovascolare
- Malattie dell'apparato respiratorio
- Medicina del lavoro
- Medicina dello sport e dell'esercizio fisico
- Medicina d'emergenza – urgenza
- Medicina e cure palliative
- Medicina interna
- Medicina nucleare
- Neurochirurgia
- Neurologia
- Oftalmologia
- Oncologia medica
- Ortopedia e traumatologia
- Otorinolaringoiatria
- Patologia clinica e biochimica clinica
- Pediatria
- Psichiatria
- Radiodiagnostica
- Reumatologia

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE SANITARIE (accesso non medici)

- Farmacologia e Tossicologia Clinica
- Genetica medica
- Microbiologia e Virologia
- Ortognatodonzia

- Patologia clinica e biochimica clinica

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON SANITARIE

- Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio